

BOZZA di STATUTO DELLA
ADERC – FONDAZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI

Art.1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli è costituita la **ADERC – Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli**, denominazione scritta indifferentemente, in tutto od in parte, a lettere maiuscole o minuscole.

Art. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Tivoli (RM) in Via Palatina N. 19 e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo, quando ciò sarà ritenuto opportuno per il miglior raggiungimento degli scopi della Fondazione. Il Consiglio Direttivo della Fondazione può trasferire la sede all'interno del Comune di Tivoli senza che tale modifica comporti variazione dei seguenti patti.

Art. 3 – DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 – SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale.

La Fondazione ha lo scopo di valorizzare la figura e l'attività professionale del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, come configurata dall'Ordinamento professionale, attuando iniziative di supporto all'attività dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione dell'Ordine di Tivoli, indicato nel seguito come Ordine di Tivoli.

A tale scopo la Fondazione, in via strumentale, per i compiti istituzionali dell'Ordine medesimo, si propone di:

- organizzare, anche su richiesta dell'Ordine di Tivoli ed ai fini della FPC, convegni, congressi, seminari, forum e riunioni di studio su materie d'interesse della professione;
- attuare progetti in collaborazione con le Commissioni di studio dell'Ordine di Tivoli, con altri Ordini e con altri Enti che organizzano eventi formativi nelle materie di competenze della categoria professionale;
- organizzare corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione su tematiche d'interesse della professione del dottore commercialista e dell'esperto

contabile, anche avvalendosi di consulenti esterni ovvero stipulando convenzioni con Università, Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, imprese ed enti pubblici e privati;

- organizzare corsi, seminari e scuole di preparazione all'esercizio della professione per gli aspiranti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

La Fondazione si propone altresì di:

- effettuare attività di ricerca e di studio nelle materie di competenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- organizzare, patrocinare e promuovere manifestazioni e iniziative culturali, sociali e di solidarietà in genere, al fine di favorire l'aggregazione ed il confronto all'interno della categoria professionale;

- effettuare indagini e sondaggi su tematiche d'interesse della categoria professionale;

- promuovere e realizzare iniziative editoriali, anche con strumenti telematici, ad esclusione dei giornali quotidiani;

- istituire e promuovere, previa approvazione di apposito regolamento del Consiglio Direttivo, borse di studio e di ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con Università, Istituti Scolastici di ogni ordine e grado ed Enti di ricerca;

- organizzare e gestire servizi e strutture che possono coadiuvare gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la gestione delle loro funzioni;

- promuovere la cultura e le tematiche professionali delle a.d.r. (alternative dispute resolution) e dell'arbitrato; istituire e promuovere Centri di mediazione dei conflitti e la Camera Arbitrale regolandone il funzionamento nell'ambito della Fondazione; organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione, arbitrato, mediazione ed altre tecniche di prevenzione e risoluzione stragiudiziale dei conflitti; rilasciare attestati di frequenza ai corsi e, ove possibile, certificati abilitanti all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro; svolgere attività di studio e promozione culturale, convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche per promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche di adr; svolgere ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, arbitrato, conciliazione, nonché a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzione stragiudiziale dei conflitti insorti tra persone fisiche/giuridiche aventi domicilio in Italia o all'estero per quanto riguarda la conciliazione societaria vigilata dal Ministero della Giustizia di cui ai Decreti n.

222 e 223 del 2004; richiedere l'iscrizione nel Registro deputato a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'art. 38 del D.Lgs n. 5 del 17.1.2003, nonché l'accreditamento tra gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del citato Decreto Ministeriale n. 222/2004.

La Fondazione potrà, altresì, compiere qualsiasi operazione ed attività ritenute idonee al perseguimento dello scopo, anche mediante la collaborazione con altri enti aventi scopi analoghi, purché di supporto all'attività dell'Ordine di Tivoli.

Art. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dall'apporto iniziale dei Fondatori;
- dal saldo attivo risultante al momento della trasformazione dell'ADERC – Associazione Dottori e Ragionieri Commercialisti;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio Direttivo della Fondazione delibererà di destinare a patrimonio;
- dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, elargizioni o contributi versati da Enti pubblici o Privati nonché da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

I beni, i fondi ed i diritti attribuiti o elargiti alla Fondazione, inclusi i frutti ad essi relativi, saranno utilizzati in conformità alla eventuale volontà del disponente.

Art. 6 – ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà delle seguenti entrate:

- i proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- le liberalità, contributi, sovvenzioni, lasciti in genere ed erogazioni da chiunque effettuate, esclusi quelli destinate ad incremento del patrimonio;
- ogni altro provento ed entrata non direttamente destinato ad incrementare il patrimonio;
- dai proventi derivanti dalle attività istituzionali.

Le elargizioni di qualsiasi natura, da chiunque effettuate, devono ricevere il preventivo benestare del Consiglio Direttivo e, se vincolate al perseguimento di uno scopo specifico, sono indicate distintamente nel conto consuntivo.

Art. 7 – FONDATORI

Sono Fondatori:

- a) L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli;
- b) Le persone fisiche, che in qualità di associati ADERC, hanno espresso il consenso ad aderire alla Fondazione rivestendo la qualità di Fondatori

sottoscrivendo entro la data del 31.12.2012 un conferimento minimo di € 200,00 di cui € 100,00 avente destinazione patrimoniale conformemente all'art. 5 e di € 100,00 per le finalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Art. 8 – ALBO DEI BENEMERITI

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti, nel quale vengono iscritti gli enti pubblici e privati, le Società e le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente e in modo rilevante al perseguimento dei fini statutari. La quota di versamento dell'importo minimo per essere iscritti all'albo dei benemeriti sarà stabilita dal Consiglio Direttivo con propria delibera, lo stesso organo provvede inoltre a deliberare l'iscrizione dei richiedenti e l'eventuale cancellazione.

Art. 9 – ORGANI

Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei soci fondatori;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato dei Garanti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di comprovata necessità ed approvate preventivamente dal Tesoriere.

Le riunioni degli Organi constano da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Organo stesso.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni di tutti gli Organi della Fondazione, valgono le regole indicate negli articoli che seguono.

Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

L'Assemblea dei soci fondatori è costituita dai soggetti di cui all'art. 7.

Art. 11 – FUNZIONI ED ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

All'assemblea dei soci fondatori competono le funzioni di garanzia dell'attività della Fondazione.

In particolare all'assemblea dei fondatori è riservato il compito di:

- proporre le eventuali modifiche dello Statuto;
- esprimere, a richiesta, giudizi e valutazioni su una o più attività svolte o da svolgersi da parte della Fondazione;
- esprimere un parere non vincolante sul bilancio;

- nominare due membri del Consiglio Direttivo scelti tra gli iscritti all'Ordine di Tivoli.

L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione è effettuata mediante avviso, inviato almeno quindici giorni prima della riunione, con qualunque mezzo idoneo a verificare l'effettiva ricezione da parte del destinatario al domicilio eletto, recante l'ora, la data, il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'indicazione della seconda convocazione, fissata non prima di ventiquattrore dalla prima.

Le adunanze dell'Assemblea dei Soci Fondatori sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento, dal componente presente, più anziano di età. La verbalizzazione delle riunioni sarà curata dal Segretario del Consiglio Direttivo oppure in sua assenza da un partecipante all'assemblea previamente nominato dal Presidente prima dell'inizio dei lavori. Le adunanze sono valide con la presenza di più della metà dei componenti in prima convocazione e delibera a maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione, l'assemblea dei soci fondatori delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun componente può rappresentare un solo altro componente, previa presentazione di delega scritta, da consegnare al momento dell'apertura della riunione.

Art. 12 -CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da tutti i Consiglieri pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli e due membri nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, nominato di diritto nella persona del Presidente dell'Ordine di Tivoli. Le cariche di Segretario e Tesoriere della Fondazione saranno assunte dai rispettivi soggetti che ricoprono tale incarico nel Consiglio dell'Ordine di Tivoli, in caso d'indisponibilità di costoro è possibile attribuire tale incarico ad altri soggetti interni al Consiglio Direttivo che saranno nominati nella prima riunione.

Esso si riunisce almeno ogni tre mesi, a seguito di convocazione del Presidente, oppure anche dietro richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, da inviare al domicilio eletto dai consiglieri con qualunque mezzo suscettibile di riscontro di ricezione almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. Il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i membri che

lo compongono.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. Il Segretario del Consiglio Direttivo curerà la verbalizzazione delle riunioni.

Art. 13 – FUNZIONI E PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare esso svolge le seguenti funzioni e prerogative:

- stabilire i programmi della Fondazione, nonché le linee generali dell'attività del Comitato esecutivo, che ad esse dovrà attenersi, ed ha facoltà di sostituirsi ad esso in caso di necessità o per le materie che ritenga di escludere, in sede di nomina, dalle competenze del Comitato stesso;
- istituire borse di studio della Fondazione e deliberare il regolamento che ne disciplina l'assegnazione;
- procedere all'approvazione del conto consuntivo e del conto preventivo, rispettivamente, di norma, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza dell'esercizio sociale ed il 30 novembre dell'anno precedente all'inizio dell'esercizio sociale;
- nominare i liquidatori, fissandone i compensi e le modalità di devoluzione del patrimonio residuo;
- determinare il potere d'indirizzo e controllo di ogni attività della Fondazione che abbia diretta correlazione con i compiti istituzionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli;
- nominare i componenti del Comitato Esecutivo con facoltà di revocare le nomine in qualsiasi momento e di precisare i limiti delle loro competenze;
- deliberare sulle modifiche allo Statuto.

Art. 14 – IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è costituito da tre o cinque componenti nominati dal Consiglio Direttivo. Esso dura in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salvo revoca.

Il Tesoriere dell'Ordine di Tivoli è di diritto membro del Comitato Esecutivo.

Al Presidente del Comitato Esecutivo è attribuita, salvo espresse limitazioni indicate all'atto della nomina, la legale rappresentanza della Fondazione per gli atti di ordinaria amministrazione di competenza del Comitato Esecutivo. Al Comitato esecutivo spetta il compito d'amministrare la Fondazione e dirigerne l'attività nel rispetto dello Statuto e secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Per consentire efficacia ed efficienza dell'Organo e utilizzare al meglio le sinergie operative tra le singole competenze dei suoi componenti, il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente.

Il Comitato Esecutivo si riunisce anche su richiesta scritta di almeno due componenti, mediante avviso comunicato anche verbalmente, almeno una settimana prima della data della riunione ovvero, nei casi di estrema urgenza, almeno ventiquattrore prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o da un consigliere appositamente nominato. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di più della metà dei componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale quello del soggetto che presiede la riunione.

In caso di decadenza, dimissioni o revoca, senza che venga meno la maggioranza del Comitato Esecutivo, si procede mediante cooptazione, salvo ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza, decade l'intero Comitato Esecutivo e si provvede tempestivamente alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 15 – FUNZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Al Comitato Esecutivo compete la gestione operativa della Fondazione, in conformità al programma e alle linee generali stabilite dal Consiglio Direttivo.

In particolare, il Comitato Esecutivo:

- svolge la gestione ordinaria, assumendo le iniziative opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- approva le procedure per il funzionamento della Fondazione;
- procede all'assegnazione delle borse di studio;
- assume e licenzia il personale dipendente e collaboratori, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- delibera sull'accettazione dell'elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- predispose il preventivo ed il conto consuntivo, almeno trenta giorni prima della scadenza stabilita dallo Statuto, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può delegare, in tutto od in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, incluso il potere di firma, secondo le modalità fissate di volta in volta;

può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

Art. 16 – COMPETENZE DEI COMPONENTI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Segretario collabora con il Presidente per l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo, cura la stesura e la trascrizione dei verbali delle riunioni, gestisce la corrispondenza ordinaria, nonché i rapporti contrattuali con il personale dipendente, i collaboratori e il Consiglio dell'Ordine di Tivoli.

Il Tesoriere è competente per:

- la gestione della cassa della Fondazione;
- la movimentazione dei conti bancari e postali esistenti;
- il pagamento dei debiti e la riscossione dei crediti;
- la predisposizione del progetto, del conto consuntivo e del conto preventivo, udito il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico per gli impegni preventivati per ciascun settore di attività;
- la cura dei libri contabili ed il tempestivo adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva, anche in outsourcing.

Il conto consuntivo, corredato della nota integrativa e della relazione dei revisori, deve essere depositato presso la sede della Fondazione almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo.

Ciascun Consigliere può istituire, per le funzioni a lui spettanti, un proprio gruppo di lavoro di supporto, indicando preferibilmente soggetti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, e ne sottopone la nomina al Consiglio Direttivo.

Art. 17 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza e la firma della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio e, insieme con il Consiglio Direttivo, dura in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio dell'Ordine di Tivoli.

Il Presidente promuove ed attua l'attività della Fondazione, presiede e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, salvo l'obbligo di informare il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. La carica di Presidente è attribuita di diritto al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Tivoli.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare, in tutto od in parte, le proprie attribuzioni, incluso il potere di firma, ad uno o più consiglieri ovvero ad uno o più componenti degli Organi della Fondazione.

Art. 18 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Esso è costituito da un numero dispari di componenti stabilito dal Consiglio Direttivo con propria delibera, tra cui il Presidente pro tempore della Fondazione.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale e tecnico scientifica, esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Ciascun componente del Comitato Scientifico, per le funzioni a lui spettanti, può istituire un gruppo di lavoro di supporto, indicando preferibilmente soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e ne sottopone la nomina al Consiglio Direttivo.

Art. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, nominati che corrispondono ai professionisti già eletti in seno al Collegio dei Revisori dell'Ordine di Tivoli e durano in carica per lo stesso periodo di durata in carica prevista dall'Ordine.

Il Collegio vigila sull'osservanza dello Statuto e sulla gestione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione; esercita il controllo contabile, mediante ispezioni e verifiche, effettuate anche in forma individuale.

Il Collegio predispose una relazione di accompagnamento al Conto Preventivo ed al Conto Consuntivo, depositati presso la sede della Fondazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Art. 20 – COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti è composto da tutti coloro che hanno presieduto il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, da coloro che hanno presieduto l'ADERC prima della trasformazione ed a discrezione del Consiglio Direttivo i membri dell'Ordine di Tivoli che hanno ricoperto cariche istituzionali all'interno del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il Comitato Direttivo può adottare, con propria delibera, eventuali modificazioni e/o integrazioni a tale

organo. Il Comitato dei Garanti ha funzione specifica di dirimere qualsivoglia problematica insorta fra i vari organi della Fondazione o fra i componenti di uno stesso organo, nonché dare, a richiesta degli stessi, un proprio giudizio di merito in modo informale, bonario e facoltativo, prima di adire la procedura di cui al successivo art. 25 che rimane l'unica procedura formale deputata alla risoluzione di vertenze nello stesso articolo previste.

Art. 21 – ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi durano dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 – SOSTITUZIONI DI CONSIGLIERI O DI REVISORI

In caso di mancata accettazione, dimissioni o comunque del venir meno per qualsiasi causa di Consiglieri o di Revisori della Fondazione che mantengono l'analoga carica nell'ambito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, il Consiglio dell'Ordine medesimo nominerà i Consiglieri e i Revisori della Fondazione in sostituzione di quelli che non abbiano accettato l'incarico, dimissionari o comunque venuti meno scegliendo gli stessi tra i membri iscritti all'Ordine di Tivoli preferendo normalmente attingere i sostituti dagli elenchi dei primi non eletti tra i candidati a Consigliere e Revisore dell'Ordine nelle ultime elezioni. I nuovi Consiglieri o Revisori rimangono in carica sino al successivo rinnovo dell'Organo della Fondazione cui appartengono.

Art. 23 – DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio direttivo può deliberare che la Fondazione si avvalga di un direttore della Fondazione. Esso è nominato dal Consiglio Direttivo.

Egli collabora con il Consiglio Direttivo e con il Comitato esecutivo nella preparazione dei programmi d'attività della Fondazione, ne cura la loro corretta e puntuale esecuzione, dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla l'attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare all'iniziativa della Fondazione.

Art. 24 – LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o d'impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati a borse di studio che verranno assegnate secondo la determinazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà tre liquidatori e ne determinerà i poteri.

Art. 25 – CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Qualsiasi controversia civile o commerciale che dovesse insorgere tra i membri della Fondazione ovvero tra i membri e la Fondazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente atto e di tutto ciò che ne costituisce esecuzione, compresa ogni ragione di danni, verrà amministrata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli in convenzione con Adr Network, codice fiscale 97398920583, con sede legale in Roma, iscritta al n. 2 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia. L'Organismo avvierà un tentativo di mediazione nominando uno o più mediatori neutrali ed imparziali in conformità al regolamento ed alle tariffe consultabili sul sito www.adrnetwork.it. Nel caso di insuccesso del tentativo, lo stesso Organismo procederà a risolvere la controversia con un arbitrato, a seconda dei casi rituale o irrituale e secondo diritto o equità, procedendo a nominare un collegio o un singolo arbitro, in conformità al relativo regolamento.

Art. 26 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile in materia di fondazioni.

Bozza Fondazione Aderc